

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

Alma Mater Studiorum Università di Bologna con sede legale a Bologna (Italia), in Via Zamboni n. 33, C.F. 80007010376, P. IVA 01131710376, attraverso il Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali (DICAM), con sede operativa a Bologna, in Viale Risorgimento n. 2, rappresentato dal Direttore di Dipartimento Prof. Valerio Cozzani; (nel seguito indicata come “Dipartimento” o “DICAM” oppure, indistintamente, come “Parte”);

E

Sogesid S.p.A. con sede legale in Roma, Via Nomentana n. 41, C.F. e P.IVA 04681091007, in persona dell’Amministratore Delegato Ing. Errico Stravato, domiciliato per la carica presso la sede della Società, a ciò autorizzato in forza della delibera del Consiglio di amministrazione del 21 luglio 2023; (nel seguito indicata come “Azienda” o, indistintamente, come “Parte”); (entrambe di seguito collettivamente indicate come “Parti”);

PREMESSO CHE:

- L’Università è un’istituzione pubblica, centro primario di didattica e ricerca, che ha come proprio compito quello di elaborare e trasmettere le conoscenze scientifiche, promuovendo ed attuando modelli di collaborazione su didattica e ricerca con soggetti pubblici e privati in settori scientifici altamente innovativi, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali ed in attuazione dello Statuto approvato con Decreto Rettorale n.1203 del 13.12.2011;

- Il Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali - Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (di seguito denominato

Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali 1

“DICAM”) è una struttura organizzativa dell’Ateneo per lo svolgimento di

funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività didattiche e formative;

- la Sogesid S.p.A., organismo di diritto pubblico in house providing del

Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti che produce servizi di interesse generale ai sensi

del DPCM del 30 dicembre 2010, riveste il ruolo di soggetto tecnico qualificato

dello Stato, in grado di esprimere compiutamente l’elevata professionalità ed

esperienza maturata dal proprio personale, che può coniugare una profonda

conoscenza della realtà nazionale e delle sue specificità ed esigenze in tema di

gestione ambientale e territoriale;

- la multidisciplinarietà delle competenze tecnico/settoriali in capo alla Sogesid

S.p.A., già consolidate sia su scala nazionale che locale, consente alla stessa di

operare con un ruolo istituzionale, ai fini della “messa a terra” degli interventi

programmati;

- l’Azienda, unitamente alla sopra menzionata multidisciplinarietà tematica,

può garantire specifico supporto alla governance multilivello in campo

ambientale, attraverso elevate competenze in grado di gestire efficacemente

tutti gli aspetti procedurali di natura progettuale, giuridica e

amministrativo/contabile;

- sulla base di tali prerogative, la Sogesid S.p.A. si configura quale Società di

Scopo per la transizione ecologica del Paese, il cui sistema di competenze e

conoscenze risulta esclusivo in quanto funzionale all’efficace perseguimento

delle iniziative strategiche messe in campo dal Governo;

- le Parti ritengono strategico avviare una collaborazione finalizzata al

perseguimento di obiettivi di interesse pubblico su tematiche ambientali che

vedono un coinvolgimento istituzionale dell’Azienda, fornendo un valore agli output ed alle prestazioni specialistiche previste;

- le Parti, contestualmente e parallelamente alla collaborazione su attività istituzionali, possono mutualmente avvalersi delle rispettive competenze specialistiche da coinvolgere in iniziative formative, assicurando un valore aggiunto alla qualità delle azioni promosse ciascuno nel proprio contesto operativo;

- la Giunta del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali ha autorizzato la stipula del presente Accordo tra DICAM e Azienda, con delibera del 31/05/2024;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONCORDANO E STIPULANO

QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 – Definizioni

2.1 Ai fini del presente Accordo, i termini successivamente indicati, ove riportati con lettera iniziale maiuscola, avranno il seguente significato, con la precisazione che i termini definiti al singolare devono intendersi come riferiti anche al plurale e viceversa:

- “Accordo”: il presente Accordo Quadro di collaborazione;
- “Contratti Attuativi”: gli accordi e i contratti stipulati in attuazione e per le finalità del presente Accordo per lo svolgimento di specifiche attività;
- “Background”: opere dell’ingegno e altri materiali oggetto di protezione ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli

di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e industriali, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto o proteggibile ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale oggetto di protezione ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, dei cui diritti una Parte sia titolare o contitolare prima dell'avvio delle attività di collaborazione oggetto dei Contratti Attuativi;

- "Sideground": opere dell'ingegno e altri materiali oggetto di protezione ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e industriali, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto o proteggibile ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale oggetto di protezione ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, se realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia di un Contratto Attuativo ma non in esecuzione dello stesso, e ciò anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto del Contratto Attuativo medesimo;

- "Foreground": opere dell'ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, segreti commerciali e industriali, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del d.lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti in occasione

dell'attuazione del rapporto oggetto di un Contratto Attuativo e in ragione di esso;

- "Informazioni Riservate": qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnico-scientifica, commerciale o finanziaria, che abbiano valore economico in quanto riservati, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, che siano stati comunicati da una Parte all'altra nell'ambito del rapporto oggetto del presente Accordo o di un Contratto Attuativo e in ragione di essi, anche quando non specificamente e visibilmente qualificati come "riservati" o "segreti".

- "Attività di Consulenza Commissionata": attività di mera applicazione di conoscenze tecniche già possedute dall'Università, che può avere come risultato finale la predisposizione di una relazione scientifica;

- "Attività di Ricerca Commissionata": qualunque attività che possa dar luogo alla realizzazione o al conseguimento di uno o più risultati di Foreground.

Art. 3 – Oggetto e Finalità

Il presente Accordo definisce le modalità di collaborazione tra le Parti, che potranno svilupparsi tramite la stipula di Contratti Attuativi, in particolare in ambito di ricerca, sviluppo e innovazione.

Tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate di seguito a titolo esemplificativo, non vincolante e non esaustivo:

a. partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali;

b. attività di ricerca e di consulenza tecnico-scientifica focalizzate su specifici temi finanziate dall'Azienda;

c. assegni di ricerca, borse di Dottorato e borse di studio per lo svolgimento di

attività di ricerca in settori di interesse dell'azienda finanziati dall'Azienda stessa;

d. creazione e accesso condiviso ad infrastrutture di ricerca e laboratori comuni;

e. promozione di attività di divulgazione dei risultati della ricerca;

f. organizzazione, eventualmente anche in collaborazione con soggetti terzi, di eventi di approfondimento su trend tecnologici e temi di interesse.

Le Parti potranno inoltre collaborare per lo sviluppo di specifiche attività in ambito didattico (es. tesi e tirocini), di formazione rivolta ai dipendenti dell'Azienda, orientamento al lavoro, imprenditorialità, internazionalizzazione, cooperazione allo sviluppo, sostenibilità, cultura, sport e innovazione sociale.

Art. 4 – Referenti delle Parti

Ciascuna parte individuerà un proprio referente al fine di assicurare la massima efficacia del presente Accordo, con il compito di identificare priorità e linee di attività da sviluppare congiuntamente, monitorare lo stato di avanzamento della collaborazione, proporre eventuali azioni correttive per massimizzare i risultati attesi.

I nominativi dei rispettivi referenti saranno reciprocamente comunicati al momento della sottoscrizione del presente Accordo.

Il Dipartimento individua quale proprio referente il Prof. Guido Gottardi.

L'Azienda individua quale proprio referente la Dott.ssa Giorgia Scopece.

Art. 5 – Contratti Attuativi

Per la realizzazione delle finalità oggetto del presente Accordo le Parti potranno procedere alla stipula di specifici accordi o contratti (di seguito indicati come "Contratti Attuativi") in cui saranno disciplinati tutti gli aspetti necessari per lo svolgimento delle attività di collaborazione di cui all'Art. 3.

Tali Contratti Attuativi dovranno essere redatti nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Università in materia, dovranno contenere espreso riferimento al presente Accordo, ed essere approvati e sottoscritti dagli organi competenti per ciascuna Parte.

Fermo restando quanto già indicato nel presente Accordo, i Contratti Attuativi dovranno disciplinare ciascuna attività di collaborazione, caso per caso, includendo tutte le disposizioni necessarie a definire le modalità specifiche della collaborazione tra le Parti, nel rispetto della normativa vigente, indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gli obiettivi da conseguire;
- le specifiche attività da espletare;
- la durata;
- i termini di avanzamento e le condizioni di esecuzione del progetto di collaborazione;
- i referenti delle Parti interessate;
- i termini e le modalità di utilizzo di strutture, attrezzature e mezzi messi a disposizione dalle Parti per lo svolgimento delle attività di comune interesse;
- le risorse finanziarie necessarie;
- il personale coinvolto nelle attività;
- gli aspetti rilevanti in tema di assicurazione, prevenzione e sicurezza, per quanto non già espressamente indicato all'art. 9 del presente Accordo.

Le parti concordano di condividere i modelli dei più frequenti Contratti Attuativi nonché eventuali aggiornamenti.

Art. 6 – Durata, rinnovo e recesso

Il presente Accordo è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad

opera delle Parti per una durata pari a 3 (tre) anni, e potrà essere rinnovato per iscritto, mediante comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) tra le Parti prima della scadenza per ulteriori 3 (tre) anni.

L'opzione di rinnovo potrà essere esercitata anche disgiuntamente per ogni singolo anno.

Le disposizioni del presente Accordo si intendono applicabili ai Contratti Attuativi stipulati nel corso di vigenza dello stesso, anche se con scadenza successiva.

Ciascuna Parte avrà il diritto di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento con un preavviso di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi da comunicare per iscritto tramite posta elettronica certificata (PEC) all'altra Parte. Il recesso sarà efficace allo scadere del periodo del preavviso, a decorrere dalla data in cui la comunicazione di recesso sia stata ricevuta.

Lo scioglimento del presente Accordo non produce effetti automatici sui rapporti in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi Contratti Attuativi.

Conseguentemente le attività in corso di esecuzione alla data del recesso saranno portate a conclusione, salvo quanto eventualmente disposto nei singoli Contratti Attuativi.

Art. 7 – Disposizioni finanziarie

Il presente Accordo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.

Art. 8 – Luogo di esecuzione delle attività

Le attività oggetto del presente Accordo potranno essere svolte nei locali, laboratori e uffici detenuti dalle Parti e/o presso le diverse sedi che saranno concordate tra le Parti. Allo scopo di favorire lo svolgimento delle attività e il

raggiungimento degli specifici obiettivi del presente Accordo, le Parti si impegnano, nel rispetto delle regolamentazioni esistenti, a concedere l'accesso reciproco ai rispettivi locali, laboratori e uffici, nonché l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie, al personale impegnato nelle suddette attività.

Art. 9 – Assicurazioni, prevenzione e sicurezza

9.1 Assicurazioni. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa obbligatoria del proprio personale che verrà chiamato a frequentare i luoghi di esecuzione delle attività previste dal presente Accordo.

Ciascuna parte si obbliga inoltre a stipulare, con onere a proprio carico, con il proprio assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, un'adeguata polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi, intendendosi compresa tra questi l'altra Parte partecipante all'accordo, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, attraverso proprio personale dipendente o a qualunque titolo incaricato, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

La suddetta polizza dovrà prevedere un massimale unico minimo di 2.500.000,00 Euro per sinistro e per persona e comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di 2.500.000,00 Euro per sinistro e di 1.000.000,00 Euro per persona.

Detta Polizza non dovrà necessariamente essere stipulata ex novo, essendo sufficiente che ciascuna parte detenga una propria polizza a copertura dei rischi di danni a terzi (RCT) che dovrà contenere, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia e a quant'altro previsto nel presente Accordo, chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti i massimali e le clausole

richieste al precedente capo del presente articolo.

L'eventuale inesistenza o inoperatività delle coperture assicurative non esonera le parti dalle responsabilità di qualunque genere su di esse incombenti, né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative.

Ciascuna Parte potrà richiedere all'altra Parte di dimostrare il possesso delle predette Polizze, in qualsiasi momento nel corso di validità del presente Accordo.

Ciascuna Parte provvederà autonomamente per proprie infrastrutture e locali, eventualmente messi a disposizione per l'esecuzione delle attività, alle necessarie coperture assicurative secondo i rispettivi regolamenti interni. I singoli Contratti Attuativi, nell'individuare tali spazi, disciplineranno nello specifico modalità, termini e condizioni di tali concessioni, nonché l'eventuale rimborso dei costi di gestione in conformità alle regolamentazioni interne del soggetto ospitante.

In relazione alle eventuali attività di docenza espletate da personale dell'Azienda, nel caso in cui queste siano oggetto di specifici contratti stipulati con l'Università, gli oneri assicurativi sopra indicati saranno a carico dell'Università; nel caso in cui tali attività di docenza non costituiscano oggetto di specifici contratti stipulati con l'Università, gli oneri assicurativi sopra indicati saranno a carico dell'azienda.

9.2 Prevenzione e Sicurezza. Il personale di ciascuna Parte, o altro da esso delegato, che si rechi presso l'altra Parte per assistere e/o collaborare alle attività relative al presente Accordo, è tenuto prima dell'accesso ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione e protezione e

salute, e uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori e locali della Parte ospitante, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'Art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile di struttura ai fini della sicurezza.

Il soggetto deputato a dare esecuzione agli obblighi del D.Lgs. 81/08 della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, a fornire le informazioni riguardanti i rischi e le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede e la gestione delle emergenze. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

I dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono messi a disposizione dalla struttura ospitante.

Gli obblighi di informazione e formazione ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 competono all'ente di provenienza, l'addestramento effettuato sul luogo di lavoro compete invece all'ente ospitante.

Art. 10 – Diritti di Proprietà Intellettuale

10.1 Diritti delle Parti sul Background e Sideground.

Ciascuna Parte è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi al proprio Background e al proprio Sideground. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che niente di quanto previsto nel presente Accordo deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio

Sideground.

Fermo restando quanto disposto al paragrafo precedente, le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell'ambito del rapporto oggetto dei Contratti Attuativi e in ragione della loro esecuzione e, comunque, non oltre la loro durata, con espresso divieto di sublicenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto a soggetti terzi. I Contratti Attuativi indicheranno, se rilevante e con riferimento al contratto specifico, l'eventuale Background che ciascuna Parte intende rendere accessibile all'altra Parte.

Al contrario, il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall'altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.

10.2 Diritti delle Parti sul Foreground

10.2.1 I diritti di proprietà intellettuale e industriale sul Foreground, generato in relazione alle attività di Ricerca Commissionata, ed eventualmente di Consulenza nel caso di ottenimento di un risultato che possa costituire Foreground, sviluppate nell'ambito del presente Accordo, spettano all'Università e all'Azienda in parti uguali. Ciascuna delle Parti dovrà dare immediata comunicazione all'altra dell'ottenimento di un risultato che possa costituire Foreground e le Parti sottoscriveranno un Disclosure Report (il cui modello sarà allegato al Contratto Attuativo) con indicazione, tra l'altro, dei soggetti titolari dei diritti morali.

10.2.2 Nella misura in cui il Foreground consista, in tutto o in parte, in beni immateriali che possano essere oggetto di registrazione o brevettazione l'Azienda potrà autonomamente procedere al deposito della domanda volta ad ottenere la corrispondente privativa, previa comunicazione al Dipartimento da

effettuarsi almeno 45 giorni prima del deposito della domanda, e avendo in ogni caso cura di indicare nella stessa il Dipartimento come contitolare.

L'Azienda si impegna con la sottoscrizione del presente Accordo a farsi integralmente carico degli oneri e delle spese derivanti o comunque connessi con il deposito delle domande di registrazione o brevettazione e di estensione all'estero dei titoli di proprietà industriale, nonché degli oneri e delle spese connessi al loro mantenimento.

10.2.3 Nell'ipotesi definita nel precedente paragrafo, con la sottoscrizione del presente Accordo il Dipartimento si impegna a riconoscere all'Azienda le seguenti alternative:

- a) concessione di una licenza esclusiva sulla propria quota di contitolarità;
- b) cessione della propria quota di contitolarità.

L'Azienda si impegna a scegliere una delle due alternative sopra riportate, comunicandolo in forma scritta a mezzo pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 120 (centoventi) giorni dalla data di comunicazione all'Università del conseguimento di un risultato costituente Foreground che possa essere oggetto di registrazione o brevettazione.

Nel caso in cui l'Azienda scelga l'alternativa (a), nel Contratto dovrà specificare se intende sfruttare il Foreground (i) nell'ambito di tutti i campi e i settori tecnico-industriali in cui il Foreground sia suscettibile di sfruttamento, o (ii) nell'ambito di uno specifico Settore Tecnico-industriale di riferimento.

Salvo quanto previsto nei successivi paragrafi, gli ulteriori termini della licenza saranno inclusi in un separato accordo. Tutti gli oneri e le spese derivanti o comunque connessi con l'eventuale trascrizione della licenza sono a carico dell'Azienda.

Nel caso in cui l'azienda scelga l'**alternativa (b)**, salvo il caso di sfruttamento del Foreground in regime di segreto ai sensi del successivo paragrafo 10.2.5, se e nella misura in cui per il Foreground o per singoli elementi di esso possa essere depositata una domanda di registrazione o brevettazione ai sensi del paragrafo 10.2.2 che precede, la cessione avrà efficacia successivamente alla concessione del titolo di privativa da parte dell'Ufficio competente e subordinatamente al pagamento da parte dell'Azienda del Corrispettivo per Trasferimento Foreground, così come disciplinato nei paragrafi 10.2.4 e 10.2.6. Le Parti hanno in ogni caso facoltà di negoziare la possibilità di anticipare l'efficacia della cessione ad un momento antecedente rispetto a quello sopra indicato. Salvo quanto previsto nei successivi paragrafi, gli ulteriori termini della cessione saranno inclusi in un separato accordo. Tutti gli oneri e le spese derivanti o comunque connessi con l'eventuale trascrizione della cessione sono a carico dell'Azienda.

10.2.4 In caso di scelta dell'alternativa (a), l'Azienda si impegna a riconoscere all'Università un Corrispettivo Trasferimento Foreground equo proporzionato al presumibile valore di mercato del Foreground, agli utili prevedibili derivanti dal suo sfruttamento economico nonché al numero e alla qualità dei settori tecnico-industriali per i quali sia stata acquisita la licenza. Il **Corrispettivo Trasferimento Foreground** di cui al presente paragrafo non potrà in ogni caso essere inferiore al 15% del Corrispettivo Ricerca e, comunque, non inferiore a € 5.000. Inoltre, qualora il Foreground contribuisca al conseguimento di un'innovazione radicale e l'Azienda ricavi un significativo beneficio economico dallo sfruttamento commerciale di tale Foreground, l'Azienda, in buona fede, riconoscerà all'Università un ulteriore Corrispettivo Trasferimento

Foreground, da concordarsi per iscritto, in ragione della particolare valenza del
Foreground.

Ove la licenza esclusiva acquistata dall'Azienda sia limitata a specifici Settori
Tecnico-industriali di Riferimento, l'Azienda medesima concederà in esclusiva
all'Università una licenza gratuita e irrevocabile, trasferibile a terzi, sulla
propria quota di contitolarità per lo sfruttamento del Foreground nell'ambito di
tutti i campi e i settori diversi e ulteriori rispetto ai Settori Tecnico-industriali
di riferimento sopra individuati. Tutti gli oneri e le spese derivanti o comunque
connessi con l'eventuale trascrizione della licenza sono a carico
dell'Università.

10.2.5 In caso di scelta dell'**alternativa (b)**, l'Azienda si impegna a riconoscere
all'Università un Corrispettivo Trasferimento Foreground equo proporzionato
al presumibile valore di mercato del Foreground e agli utili prevedibili
derivanti dal suo sfruttamento economico. Il **Corrispettivo Trasferimento
Foreground** di cui al presente paragrafo non potrà in ogni caso essere inferiore
al 25% del Corrispettivo Ricerca e, comunque, non inferiore a € 10.000. Inoltre,
qualora il Foreground contribuisca al conseguimento di un'innovazione
radicale e l'Azienda ricavi un significativo beneficio economico dallo
sfruttamento commerciale di tale Foreground, l'Azienda, in buona fede,
riconoscerà all'Università un ulteriore Corrispettivo Trasferimento
Foreground, da concordarsi per iscritto, in ragione della particolare valenza del
Foreground.

10.2.6 Ferma restando la contitolarità dei diritti di proprietà intellettuale e
industriale sul Foreground ai sensi del paragrafo 10.2.1, in deroga a quanto
previsto al paragrafo 10.2.2, qualora l'Azienda intenda sfruttare il Foreground

in **regime di segreto**, dovrà darne tempestiva comunicazione scritta

all'Università a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Università si asterrà in tal caso dal compimento di qualsivoglia atto che possa pregiudicare lo sfruttamento del Foreground in regime di segreto.

In questa ipotesi, troveranno applicazione, mutatis mutandis, le norme di cui ai paragrafi 10.2.3, 10.2.4 e 10.2.5, ma i corrispettivi di cui ai paragrafo 10.2.4 e 10.2.5 sono raddoppiati.

10.2.7 Le somme previste ai sensi dei paragrafi 10.2.4, 10.2.5 e 10.2.6 dovranno corrisposte a fronte di regolare emissione di fattura elettronica da parte del Dipartimento. All'emissione della fattura, l'Azienda riceverà tramite SDI anche il bollettino di pagamento PagoPA contenente un codice IUUV (Identificativo Univoco di Versamento) che potrà pagare tramite ATM, online, home banking e sportello bancario, entro 30 (trenta) giorni dalla fine del mese di emissione della fattura.

10.2.8 Salva l'ipotesi di cui al paragrafo 10.2.6 (regime di segreto), l'Università conserva in ogni caso il **diritto perpetuo, gratuito e non revocabile di utilizzazione del Foreground**, nel suo insieme e in ciascuna delle parti che lo compongono, per lo svolgimento di **attività didattica e di ricerca istituzionale** (con espressa esclusione dell'attività di ricerca svolta in conto terzi) da parte del proprio personale docente e ricercatore, ivi inclusa la realizzazione di pubblicazioni scientifiche nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 11.

10.2.9 Le disposizioni del presente articolo 10 si applicano anche al Foreground realizzato o comunque prodotto o acquisito entro 6 (sei) mesi dalla data di scadenza del presente Accordo e che sia direttamente e univocamente

connesso con la prosecuzione delle attività oggetto del presente Accordo.

Art. 11 – Pubblicazioni scientifiche e presentazione dei risultati

Ciascuna Parte ha il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i risultati delle attività oggetto dei singoli Contratti Attuativi stipulati in esecuzione del presente Accordo, previa trasmissione in via riservata all'altra Parte della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi prima dell'invio della stessa a soggetti terzi.

Ciascuna delle Parti avrà facoltà:

(a) di comunicare per iscritto, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi; ovvero

(b) di richiedere per iscritto, entro 20 (giorni) giorni dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni al fine di consentire il deposito di eventuali domande dirette ad ottenere un titolo di proprietà intellettuale, ove la Parte medesima ne abbia diritto ai sensi del presente Accordo o della legge.

Ove l'altra Parte ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, la Parte potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a terzi della bozza della pubblicazione e/o presentazione.

In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell'ambito del presente Accordo.

Art. 12 – Uso dei segni distintivi

Al fine di realizzare una appropriata pianificazione delle attività di

comunicazione inerenti al presente Accordo, le Parti si impegnano a concordare l'uso dei segni distintivi nei singoli Contratti Attuativi.

Pertanto, ciascuna delle Parti non potrà fare uso dei rispettivi segni distintivi ed in particolare del marchio e/o della denominazione dell'altra in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta.

Art. 13 – Riservatezza

Ciascuna Parte è tenuta ad osservare la riservatezza nei confronti di qualsiasi persona od ente non autorizzato dall'altra Parte per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di proprietà dell'altra Parte che vengano comunicati in virtù del presente Accordo.

L'obbligo di riservatezza viene meno qualora la Parte ricevente sia in grado di dimostrare che:

- le informazioni riservate siano di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della Parte ricevente;
- la Parte detentrica delle informazioni riservate abbia informato il ricevente che tali informazioni non debbono più essere considerate tali;
- le informazioni riservate siano comunicate alla Parte ricevente in buona fede da una terza Parte che sia legalmente in possesso di tali informazioni e che abbia il pieno diritto di disporre di tali informazioni riservate;
- le informazioni riservate siano state sviluppate dalla Parte ricevente in modo completamente indipendente dalla divulgazione della Parte detentrica o nel caso in cui tali informazioni fossero già note al ricevente prima dello svelamento delle stesse.

Tali disposizioni in materia di riservatezza non dovranno considerarsi applicabili nel caso in cui la Parte ricevente sia obbligata a comunicare o

divulgare le informazioni riservate ricevute in ottemperanza ad un ordine di un'autorità avente competenza giurisdizionale o in forza di un obbligo di legge o di regolamento amministrativo o altro atto di Pubblica autorità. In tal caso la Parte ricevente dovrà, prima di comunicare o divulgare tali informazioni riservate, dare tempestiva comunicazione scritta di tale comunicazione o divulgazione alla Parte detentrici, affinché quest'ultima possa intervenire, nei limiti consentiti dall'ordine o obbligo di cui sopra, o cercare di limitare la divulgazione di tali informazioni.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali da parte delle rispettive strutture e personale a ciò preposti, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e/o comunque funzionali all'esecuzione del presente Accordo, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione dell'Accordo o in virtù di disposizioni normative vigenti.

Le Parti dichiarano inoltre di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, quali ad esempio, il diritto ad ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che la riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione o la cancellazione, la limitazione, la portabilità, l'opposizione e la profilazione, nonché di tutte le informazioni rese ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze e in assenza di differenti precisazioni descritte nei Contratti

Attuativi, opereranno in qualità di Titolari autonomi. Nell'ambito di ciascun

Contratto Attuativo, in considerazione della varietà delle attività previste, le parti si impegnano a definire eventuali responsabilità, compiti o funzioni di propria competenza in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti si impegnano reciprocamente, in tutti i casi, ad operare nel pieno rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), nel D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali), nelle autorizzazioni generali e in eventuali ulteriori provvedimenti, linee guida e pareri formulati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Le parti si impegnano a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme alla normativa vigente e a verificare e aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati nel rispetto di quanto definito dagli artt. 5, 24 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

I dati di contatto ai fini del presente articolo sono di seguito riportati:

- per l'Università/Dipartimento/Struttura, il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede in via Zamboni, 33 – 40126 Bologna, nella persona del Magnifico Rettore (contatto mail: privacy@unibo.it; contatto PEC: scriviunibo@pec.it; recapito del Responsabile della protezione dei dati: dpo@unibo.it);

- per l'Azienda, il Titolare del trattamento dei dati è la Sogesid S.p.A., con sede legale in Roma, Via Nomentana n° 41, C.A.P. 00161, nella persona

dell'Amministratore Delegato Ing. Errico Stravato. I dati di contatto del

Titolare sono: sogesid@pec.sogesid.it.

Art. 15 – Normativa in tema di anticorruzione e Codice Etico

Le Parti assicurano e garantiscono il pieno ed assoluto rispetto delle normative ad esse applicabili in materia di anticorruzione. In particolare, esse dichiarano di conoscere, condividere e rispettare i principi contenuti nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” e nella L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, rispettivamente applicabili la prima all’Azienda e la seconda all’Università.

L’Università e l’Azienda dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente Accordo, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati/riportati per quanto riguarda l’Azienda sul seguente sito internet: sogesid@sogesid.it, per quanto riguarda l’Università: <http://www.unibo.it/it/ateneo/chi-siamo/codice-etico-e-di-comportamento>.

Ciascuna Parte nell’esecuzione del presente Accordo si conformerà ai principi etico-comportamentali del proprio codice etico, fermo restando il rispetto delle norme inderogabili di legge dettate per le specifiche attività attuative.

Art. 16 – Legge applicabile e Foro esclusivo competente

L’interpretazione e l’esecuzione del presente Accordo, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso e dai Contratti Attuativi, sono regolati dalla legge italiana.

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente, ove possibile e per il tramite del Comitato di cui all'Art.4, ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente Accordo e nei relativi Contratti Attuativi, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualunque controversia relativa all'esistenza, la validità, l'interpretazione e l'efficacia degli stessi. Ogni controversia che non possa essere risolta in via amichevole tra le Parti, nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento del medesimo Accordo e dei Contratti Attuativi, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Bologna.

Art. 17 – Comunicazioni

Le comunicazioni reciproche relative al presente Accordo dovranno essere effettuate mediante posta elettronica certificata (PEC), e anticipate in via riservata via e-mail agli indirizzi di seguito indicati:

Per DICAM:

-riferimento tecnico: Prof. Guido Gottardi, guido.gottardi2@unibo.it.

-riferimento amministrativo: dicam-terzmissione@unibo.it, PEC
dicam.dipartimento@pec.unibo.it

Per l'Azienda:

g.scopece@sogesid.it

PEC: sogesid@pec.sogesid.it

Le eventuali successive variazioni dei recapiti sopra indicati dovranno essere tempestivamente comunicate all'altra parte con posta elettronica certificata, anticipata via e-mail. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Art. 17 – Modifiche all’Accordo e Cessione

Il presente Accordo potrà essere modificato solo mediante accordo scritto tra le Parti, previa approvazione da parte degli Organi competenti di ciascuna Parte.

Il presente Accordo, i Contratti Attuativi ed i diritti e le obbligazioni da essi derivanti non potranno essere ceduti a terzi in mancanza di preventivo consenso scritto dell’altra Parte.

Art. 18 – Registrazione e spese

Il presente Accordo, redatto in modalità elettronica e sottoscritto dalle Parti con firma digitale, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le spese per l’eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

L’imposta di bollo è a carico del Dipartimento. L’imposta di bollo è assolta in modalità virtuale. Al versamento provvede a fine anno l’Università, ai sensi dell’autorizzazione n. 140328 del 13 dicembre 2018.

Il presente Accordo è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti: le Parti medesime, sottoscrivendo il presente documento, dichiarano di approvarlo in ogni sua parte e per intero.

Per il Dipartimento	Per l’Azienda
Il Direttore	L’Amministratore Delegato
Prof. Valerio Cozzani	Ing. Errico Stravato
Firmato digitalmente*	Firmato digitalmente*

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. La data di stipula coincide con la data di apposizione dell’ultima firma digitale.